

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 13</b> <b>La composizione del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio è composto di cinquanta membri. Sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.</p> <p>2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere la attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio.</p>		<p><b>Art. 15</b> <b>Composizione del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio è composto da 50 membri.</p>	<p><b>Art. 28</b> <b>Composizione del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è costituito da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.</p>	<p><b>Art. 29</b> <b>Elezione dell'Assemblea legislativa</b></p> <p>1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.</p> <p>2. L'Assemblea è composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p>3. OMISSIS 4. OMISSIS</p>		<p><b>Articolo 17</b> <b>Durata della legislatura</b></p> <p>1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art.33 dello Statuto.</p>		<p><b>Articolo 27</b> <b>comma 10</b></p> <p>10. La durata in carica dell'Assemblea è stabilita con legge della Repubblica.</p>
<p><b>Articolo 27</b> <b>Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Articolo 13 comma 3</b></p> <p>3. OMISSIS... fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.</p>		<p><b>Articolo 18 comma 2</b></p> <p>2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.</p>	<p><b>Articolo 29 comma 6</b></p> <p>6. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.</p>	<p><b>Art. 27 comma 7</b></p> <p>7. Le funzioni dell'Assemblea al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 19</b> <b>Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.</p> <p>2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.</p> <p>3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di</p>	<p><b>Art. 14</b> <b>Sistema di elezione</b></p> <p>1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.</p> <p>3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.</p> <p><b>Art.15</b> <b>Composizione del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale.</p>		<p><b>Art. 11</b> <b>Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio è l'organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto.</p> <p>2. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.</p> <p>3. Le attività del Consiglio regionale e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.</p> <p>4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale.</p>	<p>2. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.</p>			
	<p><b>Art. 25</b> <b>Proroga dei poteri del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.</p>		<p><b>ART. 29</b> <b>Prorogatio degli organi regionali</b></p> <p>1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
			<p>a) i poteri del Consiglio sono prorogati sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio;</p> <p>b) <i>OMISSIS</i></p> <p>2. Il Consiglio regionale esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:</p> <p>a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;</p> <p>b) <i>OMISSIS</i></p> <p>3. <i>OMISSIS</i></p> <p>4. <i>OMISSIS</i></p> <p>5. <i>OMISSIS</i></p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 17</b> <b>Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da sessanta Consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale, diretto, personale e segreto, con voto libero e uguale, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.</p> <p>3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.</p> <p>4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.</p>	<p><b>Art. 24</b> <b>Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.</p> <p>2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>3. OMISSIS.</p> <p>4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.</p> <p>5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.</p>	<p><b>Art. 6</b> <b>Elezione</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.</p> <p>2. Il numero dei consiglieri è sessantacinque.</p>	<p><b>Art. 42</b> <b>Composizione</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è composto di trentasei membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.</p> <p>2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.</p> <p>3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE ELEZIONE, COMPOSIZIONE, SCIoglIMENTO</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
			<p><b>Art. 45</b>  <b>Scioglimento anticipato</b>            1. Il Consiglio regionale è sciolto in tutti i casi previsti dalla Costituzione.</p> <p><b>Art. 44, comma 4.</b>            4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri del Consiglio regionale uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo il Consiglio regionale provvede agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.</p>	
<p><b>Art. 21</b>  <b>Organi del Consiglio regionale</b>            1. Sono organi del Consiglio regionale:</p> <p>a) il Presidente;            b) l'Ufficio di Presidenza;            c) i Gruppi consiliari;            d) le Giunte e le Commissioni consiliari.</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 12</b> <b>Il Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.</p> <p>2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.</p> <p><b>Art. 25</b> <b>La funzione di controllo</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. OMISSIS</p>		<p><b>Art. 16</b> <b>Attribuzioni del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio inoltre:</p> <p>a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;</p> <p>b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;</p>	<p><b>Art. 27</b> <b>Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto l'indirizzo politico-amministrativo della Regione.</p> <p>4. Il Consiglio, inoltre:</p> <p>a) approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla Giunta regionale;</p> <p>b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;</p> <p>c) approva, nei modi</p>	<p><b>Art. 27</b> <b>Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo.</p> <p>All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.</p> <p>2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 40</b> <b>Gli atti programmatici e di indirizzo generale</b></p> <p>1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.</p> <p><b>Art. 41</b> <b>La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di aziende ed enti</b></p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. Le nomine degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti di competenza della Regione sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.</p>		<p>c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta;</p> <p>d) autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p> <p>g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;</p> <p>h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;</p>	<p>previsti dalla legge regionale di contabilità, la legge finanziaria;</p> <p>d) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;</p> <p>e) autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>f) delibera con legge, in armonia con la Costituzione e secondo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>g) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del</p>	<p><b>Art. 28</b> <b>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</b></p> <p>1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne</p>

**CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI****IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI**

<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
		<p>i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento della attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;</p> <p>l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;</p> <p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;</p> <p>n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;</p> <p>o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p>	<p>Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;</p> <p>h) approva le leggi ed i regolamenti di attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria;</p> <p>i) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;</p> <p>j) esercita il controllo nelle forme stabilite dal regolamento consiliare sull'attività della Giunta e valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi d'intervento deliberati con legge;</p> <p>k) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'articolo 55;</p> <p>l) delibera l'istituzione di enti, aziende regionali, agenzie regionali e società,</p>	<p>approva le modifiche.</p> <p>3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46.</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;</p> <p>b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;</p> <p>c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;</p> <p>d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;</p>

**CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI****IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI**

<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
		<p>p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;</p> <p>q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;</p> <p>r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>t) può presentare proposte di legge alle Camere.</p> <p>3. Le funzioni legislative non sono delegabili.</p>	<p>la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;</p> <p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società;</p> <p>n) approva con legge, secondo i modi e le procedure di cui al presente Statuto, il conto consuntivo. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle aziende regionali, delle agenzie regionali, comunque dipendenti dalla Regione;</p> <p>o) autorizza le intese della Regione con altre regioni, nonché gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati;</p> <p>p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;</p> <p>q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica</p>	<p>e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;</p> <p>f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;</p> <p>g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;</p> <p>h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);</p> <p>j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
			<p>assicurando la rappresentanza delle minoranze;</p> <p>r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>s) può presentare proposte di legge anche costituzionali alle Camere;</p> <p>t) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall'articolo 55;</p> <p>u) garantisce tutti i servizi sull'intero territorio regionale;</p> <p>v) ratifica con legge regionale le intese con altre regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'articolo 117 della Costituzione.</p>	<p>di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;</p> <p>l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;</p> <p>m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;</p> <p>n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
				<p>comunitario allo Statuto e alla legge;</p> <p>o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.</p> <p>5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.</p> <p>6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.</p> <p>7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 23</b> <b>Funzioni del Consiglio)</b> 1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sulla attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Spetta al Consiglio in particolare:</p> <p>a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;</p> <p>b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni</p>	<p><b>Art. 16</b> <b>Funzioni del Consiglio regionale</b> 1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.</p> <p>2. <i>OMISSIS</i></p> <p>3. Il Consiglio, in particolare:</p> <p>a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;</p> <p>b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;</p> <p>c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;</p> <p>d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;</p> <p>e) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>f) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.</p>		<p><b>Art. 21</b> <b>Funzioni del Consiglio regionale</b> 1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione Europea;</p> <p>b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;</p> <p>c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;</p> <p>d) approva gli accordi</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>interessate;</p> <p>c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;</p> <p>d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;</p> <p>f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;</p> <p>g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;</p>			<p>conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;</p> <p>e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;</p> <p>g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;</p> <p>h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;</p> <p>i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;</p> <p>l) istituire con legge le agenzie regionali;</p> <p>m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;</p> <p>n) ratificare con legge le intese della Regione con altre regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p>			<p>j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;</p> <p>k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;</p> <p>l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;</p>	

**CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI****IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI**

<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117,sesto comma, della Costituzione;</p> <p>p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;</p> <p>q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità ed ai propri atti d'indirizzo politico.</p>			<p>m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;</p> <p>n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;</p> <p>o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 26</b> <b>Attribuzioni del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.</p> <p>2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.</p> <p>3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p><b>Art. 27 comma 3</b></p> <p>3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.</p>	<p><b>Art. 22</b> <b>Attribuzioni del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio regionale:</p> <p>a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;</p> <p>b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;</p> <p>c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;</p> <p>d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;</p>	<p><b>Art. 11</b> <b>Funzioni del consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.</p> <p>2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i</p>	<p><b>Art. 43</b> <b>Attribuzioni</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;</p> <p>b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 28</b> <b>Altre attribuzioni del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:</p> <p>a) alla programmazione;</p> <p>b) alle politiche economiche;</p> <p>c) ai tributi e alla contabilità;</p> <p>d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;</p> <p>e) ai referendum;</p> <p>f) ai rapporti istituzionali;</p> <p>g) ai principi di organizzazione del personale regionale.</p> <p>2. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica..</p>	<p>e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;</p> <p>f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;</p> <p>g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;</p>	<p>rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.</p> <p>3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.</p> <p>4. Il consiglio verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.</p>	<p>c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;</p> <p>d) delibera gli atti di programmazione;</p> <p>e) delibera con legge i criteri per la determinazione dell'entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p> <p>g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;</p>	

## CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI

### IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI

PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>3. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione</p>	<p>j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.</p> <p>3. <i>OMISSIS</i></p> <p>4. <i>OMISSIS</i></p>	<p>5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali. 6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità dipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.</p>	<p>i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge;</p> <p>j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;</p> <p>k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
		<p>7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.</p> <p>8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.</p>		

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 13 comma 3</b> 3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; <i>OMISSIS</i></p>		<p><b>Art. 18</b> <b>Convalida degli eletti</b> 1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. 2. <i>OMISSIS</i></p>	<p><b>Art. 29 comma 5</b> 5. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.</p>	
				<p><b>Art. 27 comma 9</b> 9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause d'ineleggibilità e incompatibilità.</p>
			<p><b>Art. 38 commi 3 e 4</b> 3. L'ufficio di presidenza, integrato da un esponente per ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati nell'ufficio, svolge le funzioni di giunta per il regolamento e di giunta delle elezioni. Il funzionamento e gli aspetti procedurali sono disciplinati con regolamento consiliare. 4. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 13 comma 4</b></p> <p>4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.</p>		<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Prima seduta del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.</p> <p>2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.</p> <p>3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.</p>	<p><b>Art. 35</b></p> <p><b>Prima seduta del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione. Assume la presidenza il consigliere più anziano d'età. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.</p>	<p><b>Art. 27 comma 8</b></p> <p>8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino alla nomina del nuovo Presidente.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 28 commi 1 e 2</b></p> <p>1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.</p> <p>2. Il Consiglio provvede alla convalida della elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.</p>	<p><b>ART. 17</b> <b>Giunta delle elezioni</b></p> <p>1. Il Consiglio provvede, a norma del Regolamento interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione.</p> <p>2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.</p>		<p><b>Art. 19 comma 2</b></p> <p>2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:</p> <p>a) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;</p> <p>c), d), e), f), g) ed h) <i>OMISSIS</i>.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
			<p><b>Art. 12</b>  <b>Prima seduta del Consiglio</b>            1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.</p>	
			<p>2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.            3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale più anziano d'età. I due consiglieri regionali più giovani svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 18 comma 1</b> 1. Lo status di Consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.</p>	<p><b>Art. 24 comma 3</b> 3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.</p>	<p><b>Art. 7</b> <b>Entrata in carica e durata</b> 1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata. 2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.</p>	<p><b>Art. 56</b> <b>Convalida degli eletti</b> 1. Il Consiglio regionale, a norma del Regolamento interno, provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri entro sessanta giorni dall'insediamento, sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p><b>Art. 50 comma 5</b> 5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 36</b>  <b>Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità</b></p> <p>1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.</p> <p>2. La Giunta riferisce al Consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.</p> <p>4. <i>OMISSIS</i></p>				
<p><b>Art. 20</b> <b>Prima seduta del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.</p>	<p><b>Art. 33</b> <b>Prima seduta del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.</p> <p>2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio può essere convocato da dieci consiglieri.</p>	<p><b>Art. 8</b> <b>Insediamiento del consiglio</b></p> <p>1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.</p> <p>2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani d'età svolgono le funzioni di segretari.</p>	<p><b>Art. 44</b> <b>Prima seduta</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.</p> <p>2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA DEGLI ELETTI – PRIMA SEDUTA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>2. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.</p> <p>3. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>4. Il Consiglio come primo atto procede alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p>3. Fino all'elezione dello Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani che fungono da segretari.</p> <p>4. Dopo la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.</p> <p>5. Successivamente, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p>3. Il consiglio procede, come suo primo atto, all'elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.</p>	<p>3. La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale fino alla elezione del Presidente è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani.</p> <p>4. <i>OMISSIS</i></p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 19</b> <b>L'autorganizzazione del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.</p> <p>2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.</p> <p>3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri organi interni e i Consiglieri.</p> <p>4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.</p>		<p><b>Art. 23</b> <b>Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.</p> <p>2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.</p> <p>3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.</p>	<p><b>Art. 27 comma 2</b></p> <p>2. A norma dello Statuto e del regolamento consiliare, il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.</p>	<p><b>Art. 27 comma 3 e 4</b></p> <p>3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.</p> <p>4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 17</b> <b>Il Regolamento del Consiglio)</b></p> <p>1. Il Consiglio adotta il proprio Regolamento con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.</p> <p>2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>		<p><b>Art. 26</b> <b>Regolamenti del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.</p> <p>2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.</p> <p>3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.</p>	<p><b>Art. 39</b> <b>Regolamenti del Consiglio)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale adotta e modifica i propri regolamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4. I regolamenti sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.</p> <p>2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, denominato regolamento consiliare, disciplina, nel rispetto dei diritti delle opposizioni, le modalità di organizzazione dei lavori del Consiglio e dei suoi organi interni e della gestione delle proprie risorse.</p>	<p><b>Art. 31</b> <b>Principi del Regolamento interno</b></p> <p>1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:</p> <p>a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;</p> <p>b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
3. <i>OMISSIS</i>		4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.		<p>Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;</p> <p>c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;</p> <p>d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;</p> <p>e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
				<p>di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;</p> <p>f) <i>OMISSIS</i></p> <p>g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;</p> <p>h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
				<p>i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;</p> <p>j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;</p> <p>k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 24</b> <b>Autonomia del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.</p> <p>2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.</p> <p>3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti.</p> <p>4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.</p>	<p><b>Art. 16 commi 2 e 3</b></p> <p>2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.</p> <p>3. Il Consiglio, in particolare:</p> <p>a), b), c), e d) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;</p> <p>f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;</p> <p>g) <i>OMISSIS</i>.</p>		<p><b>Art. 18</b> <b>Autonomia del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.</p> <p>2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di personale.</p> <p>3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.</p> <p>4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.</p> <p>5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono approvati dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 25</b> <b>Regolamenti interni</b></p> <p>1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.</p> <p>3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:</p> <p>a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;</p>	<p><b>Art. 18</b> <b>Regolamento interno</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.</p>		<p><b>Art. 19</b> <b>Regolamenti interni</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.</p> <p>2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:</p> <p>a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>c) <i>OMISSIS</i>;</p> <p>d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;</p> <p>e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;</p> <p>f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio;</p> <p>g) <i>OMISSIS</i>;</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;</p> <p>c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;</p> <p>d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;</p> <p>e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;</p> <p>f) <i>OMISSIS</i></p> <p>4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.</p> <p>5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.</p>			<p>h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.</p> <p>3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 29</b> <b>Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.</p> <p>2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.</p>	<p><b>Art. 23</b> <b>Autonomia del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale.</p> <p>2. Il Consiglio si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato dalla legge regionale.</p> <p>3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.</p>	<p><b>Art. 28</b> <b>Autonomia del Consiglio</b></p> <p>1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.</p> <p>2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.</p> <p>3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.</p> <p>4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.</p>	<p><b>Art. 47</b> <b>Autonomia</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.</p> <p>2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.</p> <p>3. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall'Ufficio di Presidenza.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: AUTONOMIA</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 35</b> <b>Giunta per il Regolamento</b></p> <p>1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.</p> <p>2. La Giunta per il Regolamento elabora proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.</p> <p>3. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.</p> <p>4. Il Consiglio approva il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.</p>	<p><b>Art. 37</b> <b>Regolamento interno del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.</p> <p>3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.</p> <p>4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p>	<p><b>Art. 22</b> <b>Regolamento interno del consiglio</b></p> <p>1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.</p> <p>2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.</p>	<p><b>Art. 48</b> <b>Regolamento interno</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale delibera il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.</p> <p>2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione del Consiglio regionale, le modalità di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari. Il Regolamento assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 14</b> <b>L'Ufficio di presidenza</b></p> <p>1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti, due Segretari e due Questori che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.</p>		<p><b>Art. 20</b> <b>Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.</p> <p>2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza</p>	<p><b>Art. 36</b> <b>Elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza</b></p> <p>1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vicepresidenti, due segretari e due questori i quali costituiscono l'ufficio di presidenza, assicurando nella sua composizione la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini.</p> <p>2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio</p>	<p><b>Art. 33</b> <b>L'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.</p> <p>3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.</p> <p>4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione,</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
		<p>votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.</p> <p>3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.</p>	<p>il maggior numero di voti. E' proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.</p> <p>3. Alla elezione dei due vicepresidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, congiuntamente o separatamente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.</p>	<p>da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.</p> <p>5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 15</b> <b>Il Presidente del Consiglio)</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.</p>		<p><b>Art. 21</b> <b>Attribuzioni del Presidente del Consiglio</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.</p>	<p><b>Art. 37</b> <b>Attribuzioni del Presidente del Consiglio</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento consiliare e lo presiede. Assicura la regolarità delle sedute ed il buon andamento dei lavori.</p> <p>2. Nel rispetto dei diritti dell'opposizione, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'ufficio di presidenza, il Presidente formula l'ordine del giorno e, d'intesa con i capigruppo, provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attività.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede l'ufficio di presidenza</p>	<p><b>Art. 34</b> <b>Il Presidente dell'Assemblea legislativa</b></p> <p>1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.</p> <p>2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.</p> <p>3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>
		<p><b>Art. 22</b> <b>Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p><b>Art. 38</b> <b>Ufficio di presidenza</b></p> <p>1. L'ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.</p> <p>2. L'ufficio di presidenza definisce il calendario dei lavori del Consiglio secondo le indicazioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, sentiti i presidenti delle commissioni consiliari, secondo le norme del regolamento consiliare.</p> <p>3. <i>OMISSIS</i></p> <p>4. <i>OMISSIS</i></p>	<p><b>Art. 35</b> <b>Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)</b></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile della Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e ,in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi;assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 20</b> <b>Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.</p> <p>2. Nella prima seduta il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne.</p>	<p><b>Art. 19</b> <b>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono collegialmente l'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.</p> <p>3. L'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari avviene con votazione separata; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari comporta anche la decadenza dell'altro.</p>		<p><b>Art. 13</b> <b>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.</p> <p>2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.</p> <p>3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente il più</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.</p> <p>4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.</p> <p>5. I componenti l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.</p>	<p>4. L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell'Ufficio un mese prima della sua scadenza.</p> <p>5. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.</p>		<p>anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d'età.</p> <p>4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.</p> <p>5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 21</b> <b>Presidente del Consiglio</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.</p> <p>2. Convoca il Consiglio ,lo presiede ,ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.</p> <p>3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.</p>	<p><b>Art. 20</b> <b>Funzioni del Presidente del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.</p> <p>2. Il Presidente, inoltre:</p> <p>a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni;</p> <p>b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno.</p>		<p><b>Art. 14</b> <b>Attribuzioni del Presidente del Consiglio</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e, secondo le norme del regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, dichiara l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.</p> <p>2. Il Presidente cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio; esercita le altre funzioni ad esso</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.			attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno. 4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.	
<b>Art. 22</b> <b>Ufficio di presidenza</b> 1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni. 2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero	<b>Art. 21</b> <b>Funzioni dell'Ufficio di Presidenza</b> 1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell'attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale, finanziaria e contabile del Consiglio. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari.		<b>Art. 15</b> <b>Ufficio di presidenza</b> 1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.</p> <p>3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.</p> <p>4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 22</b> <b>Elezione dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>3. L'elezione del Presidente del Consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.</p>	<p><b>Art. 27 (Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)</b></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l'intera durata della legislatura.</p> <p>2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l'intera legislatura, salvo il disposto di cui al comma 4.</p> <p>3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei Segretari sono disciplinate dal regolamento interno.</p>	<p><b>Art.14 (Ufficio di presidenza)</b></p> <p>1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.</p> <p>2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.</p> <p>3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.</p>	<p><b>Art. 46 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, all'elezione fra i Consiglieri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti, da due Segretari e dal Presidente del Consiglio che lo presiede.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>4. Alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.</p>	<p>4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata da almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla carica.</p>		<p>4. All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più anziani di età.</p> <p>5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente o un Segretario, si procede alla elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti o dei due Segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 23</b> <b>Presidente del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.</p>	<p><b>Art. 26</b> <b>Presidente del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <p>a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali;</p> <p>b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;</p> <p>c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;</p> <p>d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;</p>	<p><b>Art. 13</b> <b>Funzioni del presidente del consiglio</b></p> <p>1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.</p> <p>2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo della opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge ,per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.</p>	<p><b>Art. 50</b> <b>Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento del Consiglio al di fuori dei casi previsti dall'art. 126, comma 1, della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. OMISSIS</p> <p>4. OMISSIS</p> <p>5. OMISSIS</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
	<p>e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.</p> <p>3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni consiliari.</p> <p>4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.</p>	<p>3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.</p> <p>4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.</p>		
	<p><b>Art. 28</b> <b>Competenze dell'Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:</p> <p>a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa;</p>	<p><b>Art. 15</b> <b>Funzioni dell'ufficio di presidenza</b></p> <p>1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nello esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.</p>	<p><b>Art. 50, commi 2, 3 e 4</b></p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio regionale, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE. PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
	<p>c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall'articolo 23;</p> <p>d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;</p> <p>e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;</p> <p>f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria ,in applicazione delle relative normative.</p> <p>2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.</p>		<p>3. L'Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.</p> <p>4. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno.</p> <p>5. OMISSIS.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 18</b> <b>Le sedute e le deliberazioni del Consiglio</b></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.</p> <p>3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.</p>		<p><b>Art. 18</b> <b>Le sedute e le deliberazioni del Consiglio</b></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.</p> <p>3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.</p>	<p><b>Art. 40</b> <b>Sedute del Consiglio)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito dall'articolo 38,com-ma 2.</p> <p>2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.</p> <p>3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento consiliare.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti tranne i casi in cui lo Statuto o il regolamento consiliare prevedono una maggioranza qualificata.</p>	<p><b>Art. 37</b> <b>Convocazione dell'Assemblea legislativa</b></p> <p>1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea.</p> <p>3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
				<p><b>Art. 27 commi 5 e 6</b></p> <p>5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.</p> <p>6. I componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 26</b> <b>Convocazione del Consiglio</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.</p>	<p><b>Art. 22</b> <b>Convocazione e lavori del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.</p> <p>2. Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di un ordine del giorno dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.</p>		<p><b>Art. 19 comma 2</b></p> <p>2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:</p> <p>OMISSIS</p> <p>c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;</p> <p>OMISSIS</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art.27</b> <b>Sedute e deliberazioni del Consiglio</b></p> <p>1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.</p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.</p>	<p><b>Art. 22, comma 3</b></p> <p>3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p> <p>4. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento interno.</p>		<p><b>Art. 20</b> <b>Sedute del Consiglio</b></p> <p>1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, in applicazione della programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso Consiglio, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento interno, nel quale sono definite anche le modalità per la determinazione dell'ordine del giorno.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio sono altresì convocate su iniziativa del Presidente o quando lo richiedano il Presidente della giunta o un quinto dei consiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto, e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.</p>	<p><b>Art. 23</b> <b>Deliberazioni del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.</p> <p><b>Art. 24</b> <b>Modalità del voto</b></p> <p>1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento interno.</p>		<p>La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le modalità di convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine.</p> <p>3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
	<p><b>Art. 36</b> <b>Programmazione dei lavori</b></p> <p>1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in apposita Conferenza, delibera il calendario dei lavori.</p>	<p><b>Art. 24</b> <b>Programmazione dei lavori</b></p> <p>1. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.</p> <p>2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.</p> <p>3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.</p> <p>4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.</p>		

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 25</b> <b>Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno</b></p> <p>1. La convocazione del Consiglio regionale e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p><b>Art. 41</b> <b>Convocazione d'urgenza</b></p> <p>1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio regionale può essere convocato dal suo Presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal Regolamento.</p> <p>2. <i>OMISSIS</i></p>	<p><b>Art. 34</b> <b>Convocazione del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi consiliari costituiti complessivamente da non meno di dieci consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi dell'articolo 36.</p> <p>3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del Consiglio.</p>	<p><b>Art. 25</b> <b>Convocazione</b></p> <p>1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.</p> <p>2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.</p> <p>3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.</p>		

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 39</b> <b>Sessioni ordinarie del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.</p> <p>2. Il Consiglio si riunisce inoltre su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>3. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento.</p> <p><b>Art.40</b> <b>Sessioni straordinarie del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica.</p> <p>2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.</p> <p>3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.</p> <p>4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età.</p>				
<p><b>Art. 43</b>  <b>Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e</p>	<p><b>Art. 35</b>  <b>Sedute e deliberazioni consiliari</b></p> <p>1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli</p>	<p><b>Art. 26</b>  <b>Modalità delle deliberazioni</b></p> <p>1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei</p>	<p><b>Art. 51</b>  <b>Sedute</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: CONVOCAZIONE, SEDUTE E DELIBERAZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto o del Regolamento.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.</p> <p>salvo diversa previsione dello Statuto o del Regolamento.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.</p>	<p>strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.</p> <p>2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.</p> <p>3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se adottate con la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in carica.</p> <p>5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Alle votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio segreto.</p>	<p>suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.</p> <p>3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.</p> <p><b>Art. 27</b> <b>Pubblicità delle riunioni</b></p> <p>1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio, di intesa con l'Ufficio di Presidenza, convoca il Consiglio regionale, al di fuori delle sedute ordinarie, quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.</p> <p>3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 28</b> <b>Lo status di consigliere</b></p> <p>1. Ogni consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>2. Lo status di consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l'atto di convalida.</p> <p>3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.</p> <p>4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa.</p> <p>5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha</p>		<p><b>Art. 24</b> <b>I consiglieri regionali)</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p><b>Art. 29</b> <b>I consiglieri regionali</b></p> <p>1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>3. La disciplina dell'insindacabilità dei consiglieri regionali è rimessa alla legge regionale.</p> <p>4. I consiglieri regionali sono titolari del potere di iniziativa legislativa.</p> <p>5. <i>OMISSIS</i></p> <p>6. <i>OMISSIS</i></p>	<p><b>Art. 30</b> <b>Prerogative dei consiglieri</b></p> <p>1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dalla Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.</p> <p>2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p>conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, lo Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.</p> <p>6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.</p> <p><b>Art. 29</b> <b>I diritti del Consigliere</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell'Esecutivo.</p> <p>2. I consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed</p>		<p>3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.</p>	<p><b>Art. 31</b> <b>Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'interrogazione a risposta immediata</b></p> <p>1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2. E' previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.</p> <p>3. Il regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedurali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.</p>	<p>dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.</p> <p>4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quanto altro previsto, in conformità e rapporto per i membri.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p>informazioni ed ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.</p> <p>3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.</p>			<p><b>Art. 33</b> <b>Indennità, rimborsi e forme di previdenza</b></p> <p>1. La legge regionale determina la misura dell'indennità ed i rimborsi spettanti ai consiglieri regionali e le relative forme di previdenza.</p> <p>2. Lo stato giuridico dei consiglieri regionali, fermo restando quanto disposto dal comma 1, è equiparato a quello dei parlamentari nazionali.</p>	<p>della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione</p>
<p><b>Art. 20</b> <b>I Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero minimo per comporre un Gruppo è di tre Consiglieri con la sola eccezione degli eletti espressione di liste che abbiano concorso alle elezioni in tutto il territorio</p>		<p><b>Art. 27</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.</p>	<p><b>Art.41</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno tre consiglieri, purché aventi la stessa denominazione di liste che hanno preso parte alle</p>	<p><b>Art. 36</b> <b>I Gruppi assembleari</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p>regionale. Il limite di tre membri vale in ogni caso per i Gruppi formati nel corso della legislatura.</p> <p>2. Il Consiglio assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.</p> <p>3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.</p>		<p>2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi</p>	<p>elezioni regionali o che sono rappresentate in Parlamento.</p> <p>2. I consiglieri regionali che non fanno parte dei gruppi costituiti ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il regolamento consiliare assicura la garanzia delle singole componenti che devono essere emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.</p> <p>3. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.</p>	<p>3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.</p> <p>4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.</p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 29</b> <b>Divieto di mandato imperativo e insindacabilità</b></p> <p>1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p><b>Art. 30</b> <b>Prerogative</b></p> <p>1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.</p> <p>2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione ,nonché interrogazioni ed interpellanze.</p>	<p><b>Art. 30</b> <b>Rappresentanza</b></p> <p>1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p><b>Art. 31</b> <b>Insindacabilità</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p><b>Art. 32</b> <b>Indennità</b></p> <p>1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali.</p> <p><b>Art. 33</b> <b>Interrogazione, interpellanza e mozione</b></p> <p>1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le modalità previste dal Regolamento interno.</p>		<p><b>Art. 16</b> <b>Consiglieri regionali</b></p> <p>1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.</p> <p>2. Ciascun consigliere regionale ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri atti di competenza del Consiglio; ha altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento ed esercita le funzioni attribuite nelle forme e secondo le procedure stabilite nel regolamento interno.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi.</p> <p>4. Ciascun consigliere regionale ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p>3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti tutte le informazioni necessarie e ad esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.</p> <p>4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.</p> <p>5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.</p> <p>6. Esercitano l'attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della</p>	<p><b>Art. 34</b> <b>Interrogazione con risposta immediata</b></p> <p>1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.</p> <p><b>Art. 35</b> <b>Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali</b></p> <p>1. Per l'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.</p>		<p>Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.</p> <p>5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le indennità e il rimborso delle spese.</p>	

CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI				
IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Giunta e del Presidente della Regione.</p> <p><b>Art. 28</b> <b>I consiglieri</b></p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.</p> <p>4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.</p>				

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 31</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.</p> <p>2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio stesso.</p>	<p><b>Art. 28</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.</p> <p>3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.</p> <p><b>Art. 29</b> <b>Funzioni della Conferenza dei Capigruppo</b></p> <p>1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di raccordo tra i singoli Consiglieri e l'Ufficio di Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei Consiglieri stessi e al funzionamento del Consiglio.</p>		<p><b>Art. 17</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio, che disciplina altresì la loro organizzazione ed attività.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le modalità indicate dalla legge regionale.</p> <p>3. Il regolamento interno disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la definizione del programma dei lavori del Consiglio.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 18</b> <b>Consiglieri regionali</b></p> <p>1. <i>OMISSIS</i></p> <p>2. I Consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>3. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>4. I Consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.</p> <p>5. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite con legge.</p>	<p><b>Art. 38</b> <b>Status del consigliere regionale</b></p> <p>1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione.</p> <p>4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del consigliere regionale.</p>	<p><b>Art. 9</b> <b>Prerogative dei consiglieri</b></p> <p>1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p><b>Art. 57</b> <b>Divieto di mandato imperativo</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.</p> <p>2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 19</b> <b>Diritto di accesso dei Consiglieri regionali</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa istituiti le informazioni e i documenti connessi all'attività della Regione.</p> <p>2. I Consiglieri hanno facoltà di richiedere e ottenere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.</p>	<p><b>Art. 39</b> <b>Diritti del consigliere regionale</b></p> <p>1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.</p> <p>2. La risposta all'interrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo, e all'interpellanza è obbligatoria e il regolamento interno prevede i termini perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.</p>	<p><b>Art. 9, comma 2</b></p> <p>2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.</p> <p>4. La regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.</p> <p>5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le riposte della giunta.</p>	<p><b>Art. 58</b> <b>Diritti dei Consiglieri</b></p> <p>1. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni informazione necessaria all'esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i componenti della Giunta riferiscono al Consiglio in seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.</p> <p>4. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attività svolte.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
	<p>3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti all'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi.</p> <p>4. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso, è tenuto a osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.</p> <p><b>Art. 40</b> <b>Trattamento economico</b></p> <p>1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico trattamento economico e previdenziale, giusta le determinazioni di cui al disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera b).</p>	<p>6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall'articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio.</p> <p>8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.</p>	<p><b>Art. 59</b> <b>Doveri dei Consiglieri</b></p> <p>1. I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio regionale e partecipare ai lavori degli organi dei quali fanno parte. Qualora non partecipino sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
			<p><b>Art. 60</b>  <b>Cessazione dalla carica</b></p> <p>1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale e hanno efficacia dal momento della comunicazione del Presidente al Consiglio nella sua prima riunione.</p> <p>2. La decadenza del Consigliere dalla carica è dichiarata dal Consiglio regionale secondo le modalità previste nel Regolamento interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione.</p> <p>3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sostituzione nella carica avviene secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: I CONSIGLIERI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p><b>Art. 24</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività.</p> <p>2. Il Consiglio regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.</p>	<p><b>Art. 29</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale</p>	<p><b>Art. 16</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.</p> <p>2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali.</p> <p>3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.</p> <p>4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.</p> <p>5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.</p> <p><b>Art. 17</b> <b>Presidenti dei gruppi consiliari</b></p> <p>1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.</p> <p>2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.</p>	<p><b>Art. 52</b> <b>Gruppi consiliari</b></p> <p>1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di tre Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri qualora questi siano eletti da liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il territorio regionale e a condizione che i Gruppi siano collegati alle liste che li hanno candidati.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi, secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale.</p> <p>3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio nei casi previsti dal Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: DIRITTI DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>ABRUZZO</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>CAMPANIA</b>	<b>EMILIA - ROMAGNA</b>
<p><b>Art. 17 comma 3</b> 3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.</p>		<p><b>Art. 26 comma 3</b> 3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.</p>	<p><b>Art. 34</b> <b>Prerogative dell'opposizione</b> 1. Ogni consigliere regionale dichiara la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. 2. Ogni gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni di inchiesta. 3. All'opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo. 4. Il regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell'opposizione. 5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione. 6. Nell'ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell'opposizione. 7. Il regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.</p>	<p><b>Art. 31 comma 1</b> <i>OMISSIS</i>...I principi fondamentali del Regolamento sono: <i>a),b),c),d) ed e) OMISSIS,</i> f) la tutela dei diritti delle opposizioni; <i>OMISSIS</i></p>

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: DIRITTI DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>LAZIO</b>	<b>LIGURIA</b>	<b>LOMBARDIA</b>	<b>MARCHE</b>	<b>MOLISE</b>
<p><b>Art. 25 comma 2</b> 2. Il regolamento dei lavori del Consiglio ...assicura... l'effettivo esercizio... dei diritti dell'opposizione.</p> <p><b>Art. 25 comma 3</b> 3. Il regolamento dei lavori disciplina in ogni caso: a), b), c), d) ed e) OMISSIS, f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.</p>	<p><b>Art. 36</b> <b>Ruolo dell'opposizione</b> 1. Il ruolo dell'opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal Regolamento interno che ne disciplina le prerogative.</p>		<p><b>Art. 19 comma 2</b> 2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina: a),b),c),d),e),f) OMISSIS, g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo; h) OMISSIS.</p>	

<b>CONSIGLIO REGIONALE E STATUTO DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>IL CONSIGLIO REGIONALE: DIRITTI DELLE OPPOSIZIONI</b>				
<b>PIEMONTE</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>TOSCANA</b>	<b>UMBRIA</b>	<b>VENETO</b>
<p>Art.25 comma 2 2. La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a tutela delle minoranze.</p> <p>Art.36 comma 5 5. La presidenza della Giunta (<i>per le elezioni</i>) è attribuita ad un Consigliere espresso dalle minoranze.</p> <p>Art. 94 Garanzie delle opposizioni 1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio. 2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione: a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo; b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale</p>	<p><b>Art. 31</b> <b>Commissioni d'indagine e di inchiesta</b> 1. <i>OMISSIS</i> 2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.</p>	<p><b>Art. 10</b> <b>Ruolo delle minoranze</b> 1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo. 2. Il regolamento interno prevede la istituzione di un portavoce dell'opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa e ne garantisce le funzioni.</p>	<p><b>Art. 49</b> <b>Statuto delle opposizioni</b> 1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede: a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa; b) la programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni; c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.</p>	